

**REGOLAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE  
STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI AL  
RECUPERO DELL'EVASIONE E PER IL TRATTAMENTO  
ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO, AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30  
DICEMBRE 2018, N. 145.**

(deliberazione della Giunta Comunale n. 284 del 30 dicembre 2019)

Il presente Regolamento tiene conto dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata conclusa in data 23 dicembre 2019, con le OO.SS.

**Indice**

Articolo 1 Oggetto e finalità .....	3
Articolo 2 Costituzione e quantificazione del Fondo .....	3
Articolo 3 Destinazione del Fondo .....	4
Articolo 4 Quota Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali .....	4
Articolo 5 Quota Fondo per il trattamento accessorio del personale.....	5
Articolo 6 Progetti di recupero e costituzione dei gruppi di lavoro .....	5
Articolo 7 Ripartizione e liquidazione del compenso incentivante.....	6
Articolo 8 Correlazione tra incentivi tributari, retribuzioni di risultato e produttività.....	6
Articolo 9 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento .....	7
Articolo 10 Entrata in vigore .....	7

## **Articolo 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali e quelle di partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, mediante l'incremento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti ed il riconoscimento di un trattamento accessorio al personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero assegnati al Servizio Finanziario.

2. Nell'ottica della moderna cultura dell'agire pubblico, le finalità di cui al comma precedente sono attuate mediante idonei strumenti di programmazione finalizzati al raggiungimento di obiettivi performanti, in grado di valorizzare, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai dipendenti.

## **Articolo 2**

### **Costituzione e quantificazione del Fondo incentivante**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito ciascun anno in via preventiva apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle entrate riscosse nell'anno, così come risultanti dal conto consuntivo approvato, nella misura fino al 5 per cento delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), la cui attività di accertamento non sia stata affidata in concessione, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.

3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione si procede alla quantificazione del Fondo con uno stanziamento che costituisce il tetto massimo erogabile nell'anno. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo e il relativo impegno di spesa definitivo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano stati approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000.

4. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'articolo 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018. Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs.75/2017.

5. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili nei tempi citati, sarà possibile procedere alla distribuzione di compensi per lotta all'evasione, previsti secondo il vigente regolamento, qualora l'Ente, in sede di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, destini risorse aggiuntive, ai sensi dell'articolo 67 comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016-2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento di obiettivi di lotta all'evasione previsti. In tal caso, i compensi distribuiti rientrano nel tetto di spesa previsto dall'articolo 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, nei limiti delle risorse già stanziato nel 2016 a tale titolo.

### **Articolo 3 Destinazione del Fondo**

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione del recupero evasione e quota da destinare al trattamento accessorio al personale dipendente preposto è stabilita annualmente a cura del dirigente del Servizio Finanziario, in sede di predisposizione dei progetti di recupero evasione di cui al successivo articolo 6, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali dei Servizi preposti.

2. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti sotto forma di trattamento economico accessorio, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

### **Articolo 4 Quota Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali**

1. La quota del Fondo destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti al recupero evasione è costituita, oltre che dalla misura annualmente stabilita ai sensi dell'articolo 3, anche dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui all'articolo 5.

2. Tale fondo può essere utilizzato per l'aggiornamento tecnologico mediante acquisizione di software specifici o apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione ed al potenziamento degli uffici preposti, nonché per l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio o per l'aggiornamento e la bonifica delle banche dati e, più in generale, per il miglioramento dei servizi al cittadino con la strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

3. La quota del Fondo destinata al potenziamento delle risorse strumentali si considera al lordo l'IVA.

4. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del Servizio Finanziario.

## **Articolo 5**

### **Quota Fondo per il trattamento accessorio del personale**

1. La quota del Fondo destinata al trattamento accessorio del personale dipendente preposto a progetti di recupero dell'evasione è costituita nella misura annualmente stabilita ai sensi dell'articolo 3 entro il limite massimo del 15% del trattamento economico tabellare annuo lordo di ciascun dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa.

2. Le risorse confluite nel Fondo destinate al trattamento accessorio del personale sono ripartite tra il personale impiegato nei progetti di cui al successivo articolo 6.

3. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

## **Articolo 6**

### **Progetti di recupero e costituzione dei gruppi di lavoro**

1. L'accesso al trattamento accessorio di cui al precedente articolo 5 è subordinato alla partecipazione del personale ad uno o più progetti di recupero dell'evasione dei tributi comunali e/o di partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali e dei contributi sociali redatti ed approvati a cura del dirigente preposto ai Servizi Finanziari in sede di assegnazione degli obiettivi annuali.

2. I progetti di recupero evasione definiscono gli obiettivi da raggiungere, i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli eventuali gruppi di lavoro, gli indicatori di risultato, i criteri e la misura di riparto dei compensi sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo di ciascuno. I progetti sono approvati con determinazione del responsabile del servizio finanziario e costituiscono parte integrante del piano della Performance dell'Ente o di altri analoghi strumenti di programmazione della gestione.

3. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.

4. All'atto della costituzione di ciascun gruppo di lavoro, si procede ad individuare un coordinatore ed a precisare le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.

5. Possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente.

6. I collaboratori amministrativi, svolgono, se necessario, attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività inerenti

la notifica degli atti di accertamento ed esecutivi.

7. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Responsabile del Servizio Finanziario che a tal fine provvede o di sua iniziativa o su indicazione del Coordinatore del gruppo di lavoro. In ogni caso nel provvedimento che procede alle modifiche sono evidenziate le motivazioni.

### **Articolo 7**

#### **Ripartizione e liquidazione del compenso incentivante**

1. Nell'anno successivo a quello di costituzione del fondo, il Coordinatore del gruppo di lavoro effettua una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i risultati ottenuti in ordine al recupero dell'evasione dei tributi comunali per IMU e TARI, nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal presente regolamento e dai singoli progetti di recupero. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro e deve essere approvata con determinazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, per poi confluire nella relazione sulla performance.

2. Successivamente alla sua approvazione, il Responsabile del Servizio Finanziario avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi.

3. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia, salva l'applicazione da parte dell'Ente delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5.

4. Gli incentivi sono erogabili successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno di riferimento. È possibile procedere alla liquidazione in corso d'anno di somme in acconto sulla base dell'andamento della riscossione, da conguagliare successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

### **Articolo 8**

#### **Correlazione tra incentivi tributari, retribuzioni di risultato e produttività**

1. Trattandosi di obiettivi ulteriori di performance organizzativa, non vi è alcuna correlazione tra incentivi distribuiti ai sensi del presente regolamento ed indennità di risultato dei dirigenti e/o posizioni organizzative coinvolte e produttività del personale non dirigente e non titolare di posizione organizzativa.

### **Articolo 9**

#### **Violazione degli obblighi di legge o di regolamento**

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

### **Articolo 10**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione ed è pubblicato per ulteriori quindi giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. Le attività poste in essere dagli uffici preposti dall'inizio dell'anno 2019 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.